GESEM
Gestione Servizi Municipali
Nord Milano

Comune di Nerviano
Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI

Approvato con deliberazione n° 28/C.C. del 14.5.2014
e modificato con deliberazione n. 21/C.C. del 28.4.2016

SOMMARIO

REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) **3**

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 3
Art. 1 – Istituzione della TARI *3*
Art. 2 – Presupposto della TARI *3*
Art. 3 – Soggetti Passivi e vincolo di solidarietà *3*
Art. 4 – Dichiarazione *3*
Art. 5 – Versamenti, scadenze e modelli di pagamento *3*
CAPO II APPLICAZIONE DELLA TARI 4
Art. 6 – Locali e Aree Scoperte soggetti alla TARI *4*
Art. 7 – Locali ed Aree Scoperte non soggetti alla TARI *4*
Art. 8 – Produzione di rifiuti speciali *5*
Art. 9 – Determinazione della base imponibile *7*
Art. 10 – Istituzioni Scolastiche Statali *7*
Art. 11 – Determinazione delle Tariffe *8*
Art. 12 – Classificazione delle utenze non domestiche *8*
Art. 13 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche *9*
Art. 14 – Obbligazione tributaria *9*
Art. 15 – Zone non servite *10*
Art. 16 – Riduzione della quota variabile della tariffa *10*
Art. 17 – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche *10*
Art. 18 – Riduzione per l'avvio al recupero di rifiuti assimilati da parte delle utenze non domestiche *11*
Art. 19 – Riduzioni tariffarie *11*
Art. 20 - Esenzioni e agevolazioni di carattere sociale *12*
Art. 21 – Tributo giornaliero *12*
Art. 22 – Tributo Provinciale *12*
Art. 23 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione *12*
Art. 24 – Verifiche *13*
Art. 25 – Entrata in vigore *14*
ALLEGATO 1 *15*
TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI *15*

REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Istituzione della TARI

1. Nel comune di Nerviano è istituita, a decorrere dal 01/01/2014, la Tassa sui rifiuti ai sensi dell'art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e ss.mm.ii..
2. La TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa dai Comuni come individuati dal D.P.R 27/04/1999, n. 158.

Art. 2 – Presupposto della TARI

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilabili.
2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 3 – Soggetti Passivi e vincolo di solidarietà

1. La TARI è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso , abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 4 – Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Art. 5 – Versamenti, scadenze e modelli di pagamento

1. Il versamento dell'IMU, della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI può altresì essere effettuato tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;
2. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

3. Qualora entro la scadenza della prima rata non siano state deliberate dal Comune le aliquote o le tariffe da adottare nell'anno in corso, il versamento in acconto dovrà essere effettuato adottando quelle vigenti per l'anno precedente, con obbligo di conguaglio alla scadenza del saldo.
4. Il versamento è effettuato per ogni anno di riferimento in numero di 2 rate, con scadenza nei mesi di giugno e dicembre;
5. Le rate avranno scadenza entro il 16 delle mensilità sopra riportate;
6. E' consentito il pagamento in una unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
7. Per il solo anno 2014 la prima rata è prorogata al 30 giugno e conseguentemente la seconda rata scadrà il 30 dicembre. E' consentito il pagamento in una unica soluzione entro il 30 giugno.
8. Per la TARI il Comune provvederà all'invio degli appositi modelli precompilati;

CAPO II
APPLICAZIONE DELLA TARI

Art. 6 – Locali e Aree Scoperte soggetti alla TARI

1. Sono soggetti a TARI tutti i locali - chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno - o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (energia elettrica, gas, telefono, internet) o di arredamento. Per i locali ad uso non domestico si considerano soggetti tutti quelli dotati di almeno un allacciamento ai servizi pubblici di rete, o di arredo, di impianti, di attrezzature, o comunque, ogniqualvolta sia ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. E' ammessa la possibilità, a carico del contribuente, di fornire prova dell'effettivo inutilizzo dei locali posseduti o detenuti e della loro oggettiva impossibilità ad essere utilizzati qualora non siano idonei all'uso per il quale sono destinati.

Art. 7 – Locali ed Aree Scoperte non soggetti alla TARI

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:
 a. Utenze domestiche
 i) solai e sottotetti nelle porzioni di altezza inferiore a 150 centimetri;
 ii) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 iii) locali privi sia di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, energia elettrica, telefono, internet) che di arredi;
 iv) unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 v) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 b. Utenze non domestiche
 i) locali dove si producono di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative in vigore, a condizione che

il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti e secondo quanto stabilito dal successivo art. 6;

ii) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensore, centrali termiche, celle frigorifere, forni, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

iii) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

iv) superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

v) superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili;

vi) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, aree di manovra e transito, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, purché non operative;

vii) unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

viii) locali e aree che non possono produrre rifiuti, in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, privi di utenze attive ai servizi di rete (energia elettrica, gas, telefono, internet), impianti, attrezzature ed arredamento, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione;

ix) aree adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio, di distribuzione dei carburanti e di lavaggio;

x) i locali adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico riconosciuto dallo Stato italiano e locali annessi destinati allo svolgimento del culto stesso, escluso, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;

2. Le circostanze di cui al precedente comma 1 del presente articolo, debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. In assenza di denuncia originaria nei termini di cui al presente regolamento non si ha diritto ad alcuna esclusione dal pagamento, e l'eventuale tardiva denuncia comporta che l'esclusione decorra solo dalla data della presentazione della stessa.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8 – Produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza

di persone fisiche o dove siano depositati prodotti o merci non derivanti del processo produttivo o destinati alla commercializzazione.

3. Nel caso di utenze operanti nel settore della logistica e del deposito conto terzi, sempreché venga dimostrata la produzione in maniera nettamente prevalente di imballaggi classificabili come terziari secondo la normativa nazionale ed il vigente Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, rimangono comunque soggette a tariffa tutte le parti di magazzino non destinate esclusivamente allo stoccaggio del materiale mediante strutture fisse, quali ad esempio le aree di collegamento e di servizio, le aree di lavorazione, le aree dove si svolgono le attività di imballaggio e sballaggio o confezionamento, le aree di carico e scarico, le banchine, ecc.
4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali (ad esempio le aree dove vengono prodotti sia rifiuti speciali che rifiuti urbani), l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una riduzione massima del 30% secondo le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

CLASSE	*CATEGORIA*	*% di ABBATTIMENTO della SUPERFICIE*
1.	**Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto**	**0**
2.	**Cinematografi e teatri**	**0**
3	**Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta**	**30**
4	**Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi**	**30**
5	**Stabilimenti balneari**	**0**
6	**Esposizioni, autosaloni**	**0**
7	**Alberghi con ristorante**	**0**
8	**Alberghi senza ristorante**	**0**
9	**Case di cura e di riposo**	**15**
10	**Ospedali**	**15**
11	**Uffici, agenzie, studi professionali**	**30**
12	**Banche ed istituti di credito**	**15**
13	**Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli**	**15**
14	**Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze**	**15**
15	**Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato**	**15**
16	**Banchi di mercato beni durevoli**	**0**
17	**Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista**	**20**
18	**Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro elettricista**	**20**
19	**Carrozzeria, autofficina, elettrauto**	**30**
20	**Attività industriali con capannoni di produzione**	**30**
21	**Attività artigianali di produzione beni specifici**	**30**
22	**Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub**	**0**
23	**Mense, birrerie, amburgerie**	**0**
24	**Bar, caffè, pasticceria**	**0**
25	**Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari**	**30**
26	**Plurilicenze alimentari e/o miste**	**0**
27	**Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze a taglio**	**0**
28	**Ipermercati di generi misti**	**30**
29	**Banchi di mercato generi alimentari**	**0**
30	**Discoteche, night club**	**0**

5. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da considerarsi aree con le caratteristiche di cui al punto 4:

a) I magazzini e le superfici sulle quali viene accertata e dimostrata la produzione non esclusiva né prevalente di imballaggi classificabili come terziari secondo la normativa nazionale ed il vigente Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati;
b) Gli uffici e le superfici adibite a laboratorio di ricerca e sviluppo, le cui sostanze trattate sono classificabili come rifiuto speciale (ad esempio laboratori di aziende chimiche o farmaceutiche, ecc.);
c) Le superfici adibite a carrozzeria, autofficina, elettrauto e attività similari, con eccezione delle parti sulle quali vengono effettivamente ed esclusivamente svolte le lavorazioni (ad esempio forni, ponti elevatori, fosse, banconi ecc.);

6. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 23 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
7. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui ai commi precedenti non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 9 – Determinazione della base imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 9 bis del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii., volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile a TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138.
3. Per l'applicazione della TARI si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
5. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici - salvo che siano fruibili – e dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 10 – Istituzioni Scolastiche Statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali si applicano le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 11 – Determinazione delle Tariffe

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
2. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
3. La determinazione delle tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
4. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.
5. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Qualora, in fase di determinazione a consuntivo dei costi annuali del servizio, si verificassero minori entrate ovvero costi di gestione superiori a quelli preventivati in sede di approvazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura dei costi di cui al comma precedente, il recupero della differenza avviene con l'aumento della basi di costo su cui calcolare le tariffe per l'anno successivo.
7. Eventuali maggiori introiti o minori costi di gestione verificati a consuntivo rispetto a quanto preventivato in sede di approvazione delle tariffe, sono allo stesso modo scomputati in diminuzione dalla base di costo su cui calcolare le tariffe per l'anno successivo.
8. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
9. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
10. Le tariffe della TARI sono approvate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e hanno decorrenza dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio.
11. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 b. i coefficienti *Ka, Kb, Kc e Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 12 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla Camera di Commercio o nell'atto di

autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, ad esempio per immobili accatastati con un unico identificativo, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
4. Nel caso sia possibile identificare catastalmente diverse destinazioni d'uso (negozio/cantina), la tariffa applicabile per ogni attività economica, sarà quella corrispondente all'effettivo utilizzo delle stesse secondo la concreta tipologia d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere computata con la tariffa relativa all'attività di riferimento.

Art. 13 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i sei mesi. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 a. anziano dimorante in casa di riposo;
 b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi, se certificato.
4. Per le utenze domestiche occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 23, salvo prova contraria. In mancanza di indicazioni si applicheranno le presunzioni di cui al successivo art. 23.
5. Per le utenze domestiche costituite solo da locali accessori (box, depositi ecc.) utilizzati da persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti da utilizzarsi per il conteggio della tariffa viene stabilito in numero pari ad uno (1).
6. Per le abitazioni tenute a disposizione il numero dei componenti viene stabilito in un numero pari ad uno (1).
7. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari ad uno (1), salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 23 dei soggetti fisici che occupano l'immobile.

Art. 14 – Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 23.
3. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dall'articolo 10 della parte prima del presente Regolamento.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento o una diminuzione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 15 – Zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è ridotta in misura del 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 24 e viene meno a decorrere dal giorno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 16 – Riduzione della quota variabile della tariffa

1. Per le utenze non domestiche si applica una riduzione del 100% della quota variabile della tariffa, in considerazione della necessità di compartecipare alla copertura dei costi fissi indipendenti dalla quantità di rifiuti conferiti (lavaggio e spazzamento strade, costi di gestione, investimenti, oneri, ammortamenti ecc.), nei seguenti casi:
 a. unità immobiliari per le quali non sia effettuata la raccolta a causa delle ingenti quantità di rifiuto assimilabile agli urbani prodotto. Tale circostanza deve essere opportunamente dichiarata e convenzionata con il soggetto gestore;
 b. unità immobiliari o locali tenuti a disposizione, purché la loro superficie sia chiaramente identificabile e gli stessi risultano fisicamente e stabilmente separati dal resto dei locali;
 c. situazioni particolari opportunamente documentate e soggette a valutazione da parte del Funzionario Responsabile secondo i principi del presente Regolamento.

Art. 17 – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Per le raccolte differenziate attuate dalle utenze domestiche con il sistema "porta a porta" per le quali il Comune, in seguito ad accordi con CONAI, ottiene contributi, è previsto che tali contributi siano portati in deduzione dei costi di gestione del servizio ai fini del calcolo delle tariffe del tributo per la categoria utenze domestiche.
2. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 40% della quota variabile della tariffa del tributo. Tale circostanza deve essere dichiarata con apposita istanza con decorrenza dalla data di

presentazione della dichiarazione stessa. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 18 – Riduzione per l'avvio al recupero di rifiuti assimilati da parte delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa.
2. Per "recupero" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera t) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 158, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione di cui al comma 1 viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione potenziale di rifiuti calcolata mediante il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 70% della quota variabile della tariffa, in considerazione della necessità di compartecipare alla copertura dei costi fissi indipendenti dalla quantità di rifiuti conferiti (lavaggio e spazzamento strade, costi di gestione, investimenti, oneri, ammortamenti ecc.).
5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 maggio dell'anno successivo apposita dichiarazione su modulo predisposto dal soggetto gestore, attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e le superfici sulle quali essi vengono prodotti. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 19 – Riduzioni tariffarie

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e ss.mm.ii, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo per periodi inferiori a 180 giorni: riduzione del 30%;
 b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%;
 c. locali ed aree scoperte di utenze non domestiche adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a sei mesi nell'anno solare e purché ciò

risulti da licenza, atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: riduzione del 30%.

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di presentazione della richiesta comprovata da idonea documentazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 20 - Esenzioni e agevolazioni di carattere sociale

1. Il Comune, ai sensi del regolamento approvato ex art. 12 della Legge n. 241/1990, alle associazioni, ai partiti, ai movimenti politici locali, alle OO.SS. e ai patronati e ad altri enti che dimostrano di operare con efficacia nell'interesse della comunità, rimborsa a titolo di contributo il 50% del tributo annuale dovuto. L'ufficio di riferimento per l'istruttoria del contributo sarà quello a cui fanno capo le associazioni.
2. Per i locali utilizzati per attività parrocchiali, il Comune rimborsa a titolo di contributo il 50% del tributo annuale dovuto. Per i locali connessi alle attività sportive delle parrocchie il Comune rimborsa a titolo di contributo il 90% del tributo dovuto.

Art. 21 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata del 100%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per tutto quanto non previsto nei comma precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.
6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi/ gestore del servizio tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 22 – Tributo Provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il Comune provvederà a riversare l'importo dovuto alla Ente Provinciale.

Art. 23 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune/Soggetto Gestore la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 5, se più favorevole.

Art. 24 – Verifiche

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 23 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Ai fini del ricorso alle presunzioni semplici di cui sopra si ipotizzano per le utenze domestiche:
 a. Fino a 25 mq di superficie 1 persona;
 b. Da 26 mq a 50 mq di superficie 2 persone;
 c. Da 50 mq a 75 mq di superficie 3 persone;
 d. Da 76 mq a 100 mq di superficie 4 persone;
 e. Da 101 mq a 120 mq di superficie 5 persone;
 f. Oltre 120 mq di superficie 6 persone.
3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi/Soggetto Gestore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 i) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 ii) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 iii) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 iv) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbani, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.

Art. 25 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2016.
2. Dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga e sostituisce tutte le norme comunali in precedenza approvate che risultano in contrasto con quanto in esso contenuto.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

CLASSE	*CATEGORIA*	*ATTIVITA'*
1	**Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto**	Associazioni culturali sportive e ricreative in genere, biblioteche, caserme, fondazioni, istituti di studio o di ricerca, luoghi di culto limitatamente ai locali o aree diverse da quelli esclusivamente destinati all'esercizio del culto, musei, partiti politici ed associazioni sindacali, scuole pubbliche e private, archivi, aziende sanitarie, immobili comunali utilizzati ai fini istituzionali e non dati in affitto.
2	**Cinematografi e teatri**	cinematografi, teatri, sale corse
3	**Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta**	attività di vendita all'ingrosso senza alcuna vendita al dettaglio, autorimesse, magazzini di deposito senza vendita diretta, autotrasportatori, ferrovie, sale comuni e corridoi di centri commerciali, spogliatoi, servizi e locali accessori alle attività industriali, artigianali e commerciali
4	**Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi**	campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi e locali accessori, pesca sportiva, lavaggi auto, vendita combustibili, circhi
5	**Stabilimenti balneari**	stabilimenti balneari
6	**Esposizioni, autosaloni**	autosaloni, esposizioni merci, spazi espositivi
7	**Alberghi con ristorante**	agriturismo con somministrazione di alimenti e bevande, alberghi con ristorante, pensioni con ristorante
8	**Alberghi senza ristorante**	agriturismo senza somministrazione di alimenti e bevande, alberghi senza ristorante, pensioni senza ristorante, affittacamere, bed & breakfast, case vacanze
9	**Case di cura e di riposo**	case di cura, case di riposo, cliniche private, residenze sociali assistite, ricoveri
10	**Ospedali**	Ospedale
11	**Uffici, agenzie, studi professionali**	agenzie assicurazioni, agenzie di viaggio, agenzie o studi immobiliari, studi professionali, studi medici, ambulatori veterinari, studi televisivi-radiofonici e di registrazione, uffici di attività artigianali ed industriali, laboratori odontotecnici, uffici privati, stazioni FFSS, onoranze funebri, laboratori di ricerca e sviluppo
12	**Banche ed istituti di credito**	banche, istituti di credito, società finanziarie, società di leasing
13	**Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli**	abbigliamento, arredamenti, pavimenti e rivestimenti, biancheria, calzature, cartolerie, elettrodomestici, ferramenta, gioielleria, libri, macchine ed articoli per l'ufficio, negozi di foto-ottica, negozi di caccia e pesca, articoli per la casa, autoricambi, telefonia, videonoleggi
14	**Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze**	articoli sanitari, edicole, erboristerie, farmacie, plurilicenze non alimentari, profumerie, tabaccherie, prodotti per parrucchieri.
15	**Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato**	antiquariato, cappelli ed ombrelli, filatelia, tappeti, tende e tessuti
16	**Banchi di mercato beni durevoli**	abbigliamento, biancheria, casalinghi, calzature, ferramenta, pelletterie, souvenir, elettrodomestici, articoli

		per la casa.
17	**Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista**	barbieri, estetisti, fisioterapisti, lavanderie, parrucchieri, sartorie, solarium, stirerie, toilette per animali
18	**Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista**	calzolai, elettricisti, fabbri, falegnami, idraulici, imbianchini, intagliatori, legatorie, orafi, orologiai, riparatori ciclo e moto, riparatori RAEE, riparatori mobili, tappezzerie, verniciatori, officine meccaniche, officine elettromeccaniche, installazione infissi, installatori, maglierie, corniciai.
19	**Carrozzeria, autofficina, elettrauto**	autofficine, carrozzerie, elettrauto, gommisti
20	**Attività industriali con capannoni di produzione**	attività industriali con produzione, lavorazione o assemblaggio di beni
21	**Attività artigianali di produzione beni specifici**	attività artigianali con produzione, lavorazione o assemblaggio di beni, pelletterie, cantine vinicole, frantoi, aziende agricole, produzione pasticceria, pane o pasta.
22	**Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub**	pizzerie, pub, ristoranti, rosticcerie, trattorie, osterie, pizzerie da asporto senza vendita a taglio
23	**Mense, birrerie, amburgherie**	amburgherie, attività di catering, birrerie, fast food, mense aziendali, mense in genere, enoteche, refettori, locali aziendali stabilmente ed esclusivamente destinati alla consumazione dei cibi e appositamente attrezzati a tal fine
24	**Bar, caffè, pasticceria**	bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, yogurterie, vendita con asporto
25	**Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari**	macellerie, supermercati, vendita generi alimentari vari, vendita pane e pasta, vendita vino, vendita salumi e formaggi
26	**Plurilicenze alimentari e/o miste**	attività di vendita generi vari, consorzio agrario, vendita animali e generi attinenti.
27	**Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a taglio**	fruttivendoli, pescherie, piante e fiori anche secchi, pizzeria a taglio
28	**Ipermercati di generi misti**	ipermercati, centri commerciali
29	**Banchi di mercato generi alimentari**	generi alimentari vari, frutta e verdura, pescherie, piante e fiori anche secchi, rosticcerie
30	**Discoteche, night club**	discoteche, night club, sale da ballo, sale da divertimento in genere, discopub, sale giochi